

(N. 1384)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1943)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**
(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(MATTARELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CORTESE)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(ROSSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1956

Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, è sostituito dal seguente:

«In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta, dall'articolo 14 della legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimeposte di confine, nonché dal diritto erariale sugli alcoli dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi indicati:

zucchero	Quint.	30.000
caffè crudo	»	3.500
surrogati caffè	»	500
cacao in grani	»	900
the	»	100
semi di soia	»	8.500
semi di arachidi	»	1.500

spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle, dalla distil-

lazione per usi familiari, in piccoli alambicchi	Ha.	1.000
alcole denaturato	»	500
birra	Hl.	9.000
benzina	Quint.	50.000
gasolio	»	40.000
petrolio	»	3.000
olio lubrificante	»	3.000
libri di testo scolastici, in altre lingue od in lingua mista approvati dal Provveditorato agli studi		Lire 10 milioni
attrezzature per l'agricoltura (trattori agricoli fino a 20 HP); motocoltivatori e motofalciatrici, con relativi attrezzi ed accessori, motopompe, irroratrici e polverizzatori per la irrorazione di anticrittogamici; pompe a motore, a spalla ed a traino (compresi gli atomizzatori); materiale teleferico; attrezzatura casearia; voltafieni e rastrelli automatici (ranghiatori)		» 25 milioni

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e ha efficacia dal 1° gennaio 1956.